



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE
PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA

Dr. Anna di Martino

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro :

1) DI PIETRO Antonio n. Montenero di Bisaccia il 2\10\1950 res. Curno (BG) via Lungo Brembo n. 64, difeso di fiducia dall'avv. Massimo Dinoia del foro di Milano, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Dinoia in Milano Via A. da Giussano n. 15.

Libero - presente

2) PILLITTERI Giampaolo n. Sesto Calende il 5\12\1940 res. Milano via Marcona n. 49, difeso di fiducia dagli avv. ti Vinicio Nardo e Giannino Guiso del Foro di Milano,

Libero - assente

3) REA Eleuterio Stefano, nato a Napoli il 28\7\1946 res. Milano via San Michele del Carso n. 20, difeso di fiducia dagli avv. Pasquale BALZANO PROTA e Armando SALAROLI del foro di Milano.

Libero - presente

4) DE BIASE Domenico nato a Roma il 24.9.47, residente in Roma via Piediluco 16, difeso di fiducia dagli avv. Umberto De Luca del Foro di Verona e Renzo Nardin del Foro di Brescia,

Libero - presente

Sentenza N. 189

in data 29/03/1996

Minuta in Cancelleria il

Sentenza depositata il:

29 APR. 1996

Il Collaboratore di Cancelleria
FRANZOSI Michele

~~AVVISO EX ART. 545/2° CO. C.P.P.~~

~~al P.M. il~~

~~e in notifica alle altre parti il~~

~~AVVISO EX ART. 545/2° CO. C.P.P.~~

~~al Procuratore Generale il~~

~~17 MAG. 1996~~

~~ed estratto all'imputato con unace~~

~~14 MAG. 1996 x Dinoia~~

~~28 MAG. 1996 x PROTA~~

SENTENZA IRREVOCABILE II.

(V. INTERNO)

PER L'ESECUZIONE

Estratto al P.M. il:

Redatta scheda il

Camp. penale N.

Ad

5) DINACCI Ugo, nato a Santa Maria Capua Vetere il 12.4.1931 e residente a Roma in via San Godenzo n. 136,

difeso di fiducia dagli avv. Giuseppe Frigo del foro di Brescia e F. Dinacci del Foro di Roma, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to G. Frigo in Brescia Vicolo San Zanino n. 15.

Libero - assente.

IMPUTATI

DI PIETRO Antonio:

A) del reato p.p. dagli artt. 81 e 317 c.p. perche' quale magistrato in servizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano con funzioni di sostituto, e quindi pubblico ufficiale, abusava ripetutamente della sua qualita' in particolare:

induceva Giancarlo Gorrini, titolare di fatto della MAA Assicurazioni e, come definitivamente accertato con sentenza del 29.11.1995 della V sez. Pen. della Corte di Cassazione, all'epoca già da anni ampiamente coinvolto in condotte costituenti i reati di appropriazione indebita, truffa aggravata e falso in bilancio con riferimento alla gestione della suddetta Compagnia -:

1) a versargli indebitamente la somma di lit. 100 milioni sotto forma di finanziamento senza previsione di restituzione e di corresponsione di interessi;

2) a cedergli indebitamente a titolo gratuito l'autovettura Mercedes 300 CE, che a sua volta rivendeva a Giuseppe Lucibello utilizzando il ricavato di 20 milioni per l'acquisto di altra autovettura.

Omettendo di provvedere alla restituzione, seppur parziale, delle somme relative alle vicende di cui sopra nonostante il Gorrini avesse assunto da tempo la qualità di indagato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Milano con riferimento ai reati di truffa aggravata, appropriazione indebita e falso in bilancio per la gestione della MAA Assicurazioni (proc. N. 15107/92/ mod. 21) e provvedendo alla restituzione delle somme di cui ai punti 1) e 2) soltanto nell'aprile (per i 20 milioni dell'auto) e nel settembre-ottobre 1994, senza corresponsione di interessi, allorchè si era avuta notizia di un'approfondita ispezione ministeriale di carattere generale

sulla Procura della Repubblica di Milano con riferimento anche ai comportamenti e ai rapporti intrattenuti dai magistrati che si occupavano delle inchieste sulla c.d. "Tangentopoli".

3) ad affidare alla avv.ssa Susanna Mazzoleni, convivente del Di Pietro, un consistente numero di cause civili della MAA Assicurazioni pendenti presso il Foro di Milano già in carico allo studio dell'avv.to Gastone Morelli che per anni era stato il fiduciario della Compagnia su Milano, nonché cause nuove, sempre presso il Foro di Milano, provenienti prevalentemente dall'Ispettorato sinistri di p.zza De Angeli.

In Milano tra la fine dell'1989 e il 1990 per i fatti di cui ai NN. 1) e 2), tra la fine del 1990 e il giugno 1993 per i fatti di cui al punto 3).

B) del reato p.p. dall'art. c.p., 317 c.p. perché quale magistrato in servizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano con funzioni di sostituto, e quindi pubblico ufficiale, abusava ripetutamente della sua qualità ed in particolare:

induceva Giancarlo Gorrini, titolare di fatto della MAA Assicurazioni- e, come definitivamente accertato con sentenza del 29.11.1995 della V sez. Pen. della Corte di Cassazione, all'epoca già da anni ampiamente coinvolto in condotte costituenti i reati di appropriazione indebita, truffa aggravata e falso in bilancio con riferimento alla gestione della suddetta Compagnia -, ad intervenire indebitamente, unitamente a D'Adamo Antonio e Maggiorelli Franco, per ripianare debiti per almeno 600 milioni contratti da Eleuterio Rea scommettendo alle corse dei cavalli, prospettando anche il pericolo che ove non fossero stati ripianati i suddetti debiti, Rea avrebbe potuto essere coinvolto in uno scandalo con conseguente danno per lo stesso e per le persone che ne avevano sostenuto la nomina a comandante del Corpo di Polizia Municipale di Milano (tra cui, oltre lo stesso Di Pietro, Pillitteri con eventuali riflessi sul cognato di costui Bettino Craxi).

In Milano nel 1991.

DI PIETRO e PILLITTERI

1) del reato p. e p. dagli art. 110, 324 (in relazione all'art. 2/III comma c.p.) e 16 L. 86/1990 (con riferimento all'attuale art. 323 II comma c.p.) per avere, in concorso tra loro, Pillitteri Giampaolo quale Sindaco di Milano e presidente della commissione esaminatrice di cui si dirà, Di Pietro quale magistrato in servizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano con funzioni di sostituto e nominato tramite il Pillitteri componente esperto della commissione del concorso per esami e titoli al posto di Comandante dei Vigili Urbani del Comune di Milano, preso un interesse privato in atti e comportamenti materiali inerenti gli uffici da loro personalmente ricoperti nonché quello di componenti della commissione suindicata di cui illegittimamente si determinavano di far parte.

In particolare gli imputati prendevano l'interesse di cui s'è detto con le seguenti rispettive condotte abusive:

il Pillitteri:

- dapprima determinando un consenso politico sulla nomina del Rea, amico personale suo e del Di Pietro nonché di altri esponenti del mondo politico-amministrativo che allora predominava in Milano, e proponendo la suddetta nomina mediante il sistema della c.d. chiamata diretta;

- successivamente, non potendosi operare con quella procedura, determinando la scelta del concorso per titoli ed esami, nonostante fossero già in servizio presso l'amministrazione comunale diversi funzionari aventi la qualifica funzionale necessaria per l'assunzione dell'incarico;

- ottenendo la nomina quale componente esperto del dott. Di Pietro persona particolarmente legata al Rea e a lui stesso da stretti vincoli di amicizia;

il Di Pietro:

- concertando e accettando la sua nomina a componente esperto della Commissione quale magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica di Milano, in tal senso fatto indicare dal Procuratore della Repubblica, dott. Borrelli, nonostante si opponessero evidenti ragioni di opportunità, rappresentate: 1) in primo luogo dagli stretti e risaputi vincoli di amicizia che lo legavano al Rea e allo stesso Pillitteri; 2) dal fatto che già gli organi d'informazione avevano riportato la

paesata volontà degli ambienti politici milanesi di pervenire alla nomina del Rea e avevano descritto un clima complessivo che avrebbe potuto far ipotizzare un ricorso alla magistratura ordinaria; 3) dalla circostanza che, oggettivamente alla Procura della Repubblica competono compiti di controllo sugli organi comunali e su quelli addetti alla vigilanza in particolare:

- partecipando alla prima seduta della suddetta commissione, seduta nella quale vennero stabiliti i criteri di massima da adottare per l'espletamento del concorso e determinati i punteggi da attribuire ai titoli;

così comportandosi nonostante non fosse intervenuta la preventiva necessaria autorizzazione del C.S.M. e vi fosse il parere sostanzialmente contrario del capo dell'Ufficio alla partecipazione a quei lavori, proprio a ragione della mancanza di detta autorizzazione, e rinunciando, poi, all'ulteriore partecipazione ai lavori della commissione anche a seguito dell'intervento dell'allora Procuratore Generale.

Entrambi gli imputati facendo ciò allo scopo di favorire il dott. Eleuterio Stefano Rea, loro amico personale, poi risultato vincitore del concorso per esami e titoli al posto di Comandante dei Vigili Urbani del Comune di Milano indetto con deliberazione della Giunta Comunale di Milano del 11/11/1989 n. 2182, cui volevano procurare l'ingiusto vantaggio patrimoniale derivante dall'assunzione di un impiego cui il REA era interessato particolarmente per non lasciare la sede di Milano.

In Milano nei mesi di Giugno \ Luglio 1989.

REA Eleuterio:

L) del reato p. e p. dagli artt. 110, 117, 324 (in relazione all'art. 2/III comma c.p.) e 16 L. 86/1990 (con riferimento all'attuale art. 323 II comma c.p.) per avere concorso nel reato ascritto a Pillitteri e Di Pietro nella forma dell'istigazione.

In Milano nei mesi di Giugno \ Luglio 1989.

DINACCI e DE BIASE

D) del reato p. e p. dall'art. 361 c.p perchè, nelle rispettive qualità di Capo dell'Ispettorato presso il Ministero di Grazia e Giustizia ed Ispettore Generale delegato all'inchiesta amministrativa di cui appresso, nell'esercizio delle loro funzioni, omettevano di denunciare all'A.G. di Brescia, cui avevano obbligo di riferire, i fatti-reato di cui avevano avuto notizia nell'espletamento dell'inchiesta N. 1296/94 condotta nei confronti del dott. Antonio Di Pietro, magistrato in servizio con funzioni di sostituto presso la Procura della Repubblica di Milano

In Roma dal 23.11.1994. Accertato in Brescia il 19.5.1995

E) del reato p. e p. dall'art. 328 l comma c.p. perchè, nelle qualità di cui al capo che precede, omettevano di dare comunicazione delle conclusioni della inchiesta N. 1296/94 condotta nei confronti del dott. Antonio Di Pietro, magistrato in servizio con funzioni di sostituto presso la Procura della Repubblica di Milano, al Direttore Generale dell'Organizzazione Giudiziaria -cui peraltro era stata data notizia dell'inizio-, al Procuratore Generale della Corte di Cassazione, titolare di autonomo potere di azione disciplinare, e al Consiglio Superiore della Magistratura, cui gli atti andavano trasmessi ai fini dell'eventuale inizio della procedura per il trasferimento per sopravvenuta incompatibilità ambientale.

In Roma dal 12.12.1994. Accertato in Brescia il 19.5.1995.

PARTE CIVILE:

GORRINI GIANCARLO, rappresentato e difeso da Avv.to Carlo Taormina del Foro di Roma.

CONCLUSIONI

Il Pubblico Ministero chiede il rinvio a giudizio degli imputati in relazione ai reati loro rispettivamente contestati.

L'avv. Carlo Taormina quale difensore e procuratore speciale della parte civile Gorrini Giancarlo chiede il rinvio a giudizio dell'imputato Di Pietro Antonio quanto ai capi A) e B) delle imputazioni.

L'avv. Massimo Dinoia chiede nell'interesse di Di Pietro Antonio sentenza di non luogo a procedere perchè i fatti non sussistono.

L'avv. Antonio Ballerio, sostituto dell'avv. Giannino Guiso, chiede nell'interesse di Piffliteri Gianpaolo sentenza di non luogo a procedere perchè il fatto non sussiste

Gli avvocati P. Balzano Prota e A.Salaroli chiedono nell'interesse di Rea Eleuterio sentenza di non luogo a procedere perchè il fatto non sussiste e in subordine perchè non costituisce reato.

L'avv. U.De Luca chiede nell'interesse di De Biase Domenico sentenza di non luogo a procedere per non avere commesso il fatto

Gli avv.ti G.Frigo e F.Dinacci chiedono nell'interesse di Dinacci Ugo sentenza di non luogo a procedere perchè i fatti non sussistono ed in subordine per non aver commesso il fatto; in estremo subordine chiedono pronunciarsi sentenza di incompetenza per territorio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 20 dicembre 1995 il Procuratore della Repubblica di Brescia richiedeva il rinvio a giudizio degli odierni imputati nelle forme di cui agli artt. 416 e segg. cpp trasmettendo due distinti procedimenti contrassegnati dai numeri 1519/95 e 1930/95 mod.21.

Analoga richiesta veniva inoltrata nei confronti degli stessi Dinacci Ugo e De Biase Domenico nonchè di Previti Cesare e Berlusconi Paolo quali imputati di concorso in concussione relativamente ai temi dell'abbandono della toga dell'ex pubblico ministero di Milano Dr. Antonio Di Pietro ed ai contenuti ed alle forme dell'inchiesta ispettiva ministeriale svoltasi a carico di quest'ultimo nel novembre-dicembre 1994; nei confronti di D'Aiello Vittorio e Traldi Stefano quali imputati di favoreggiamento personale; nei confronti di Rocca Osvaldo quale imputato del reato di cui all'art. 371 bis cp.

Unitamente a fonti di prova orale e documentale l'Accusa depositava i risultati di numerose intercettazioni telefoniche per la cui utilizzazione si rendeva necessaria la fissazione di un incidente probatorio svoltosi nelle udienze del 24 e 31 gennaio 1996, precedute dalla messa a disposizione in favore delle difese dei nastri magnetici contenenti le conversazioni debitamente intercettate.

Il contraddittorio incidentale (instaurato su richiesta del P.M. e del difensore di Dinacci Ugo) conduceva alla adozione di specifiche statuizioni in punto di

utilizzabilità delle intercettazioni trasmesse, venendo in particolare escluse ex art. 270 c.p.p. conversazioni acquisite in procedimenti diversi (confr. ordinanze tutte adottate nelle udienze camerale del 24 e 31 gennaio 1996).

L'opera di trascrizione peritale delle telefonate, avviata il 31.1.1996, non riusciva a completarsi attesa la mole delle conversazioni acquisite entro la data del 26.2.1996 fissata per l'udienza preliminare.

A tale prima udienza si procedeva solo a riunire i distinti procedimenti pervenuti ricorrendo tra gli stessi ragioni di connessione nonché a dichiarare la sospensione del processo relativamente alla posizione di Rocca Osvaldo alla luce del novellato articolo 371 bis II° comma c.p. Nella stessa udienza Gorrini Giancarlo, parte offesa relativamente ai reati di cui ai capi A) e B) ascritti al Di Pietro, si costituiva parte civile.

L'udienza del 26.2.1996 veniva dunque rinviata al 18.3.1996 onde consentire l'ultimazione delle operazioni peritali di trascrizione delle telefonate intercettate ammesse.

All'udienza del 18.3.1996 il P.M. produceva corposa attività suppletiva di indagine esperita; la difesa del Di Pietro allegava materiale documentativo in parte contenente attività ex art. 38 disp.att. c.p.p.; altre parti si limitavano a produrre memorie difensive o documenti in senso stretto (artt. 234 c.p.p.).

L'imponenza delle produzioni di cui sopra, specie per ciò che concerne le ulteriori investigazioni addotte dal P.M., consigliava un'altro rinvio dell'udienza preliminare si da consentire pienezza di contraddittorio (confr. Corte Costit.le sent. 16 del 3.2.1994). Si perveniva pertanto alla udienza del 25.3.1996 nella quale, ammessi altri documenti difensivi e memorie di tutte le parti ex art. 121 c.p.p., aveva inizio la discussione (artt. 421 c.p.p.). Quest'ultima si protraeva per più udienze sino alla odierna.

Le parti concludevano come in epigrafe riportato.

Contestualmente viene decretato il rinvio a giudizio delle posizioni afferenti i nominati imputati Dinacci, De Biase, Previti e Berlusconi Paolo in relazione al reato di cui al capo C) della richiesta di dibattimento avanzata dal P.M.; le posizioni concernenti D'Aiello e Traldi, disconosciuto ogni vincolo di connessione, vengono rimesse per competenza al Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Milano.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'origine del presente procedimento: il dibattimento Cerciello e l'anonimo dell'aprile 1995.

In data 8.4.1995, mentre era in corso di svolgimento presso la I Sezione Penale del Tribunale di Brescia il processo nei confronti del generale della Guardia di Finanza Cerciello Giuseppe e di altri militari ed imprenditori per fatti di corruzione, perveniva alla locale Procura della Repubblica esposto anonimo (a firma apparente di tale Salvi Giovanni) segnalante una serie di scorretti comportamenti riferibili al dr. Antonio Di Pietro, notoriamente già magistrato presso la Procura della Repubblica di Milano ed -in quanto tale- autore insieme ad altri colleghi di numerose indagini riguardanti vaste vicende di corruzione sinteticamente e giornalmisticamente comunemente designate col nome di "Tangentopoli".

L'anonima segnalazione richiamava numerose accuse contro il Di Pietro già apparse in un articolo pubblicato a firma di Chiodi Roberto sul settimanale " Il Sabato" del 17.7.93 (a f. 94 Vol. II), articolo che menzionava- tra l'altro- i rapporti tra l'ex magistrato e tale Gorini e la partecipazione del primo alla commissione giudicatrice del concorso per comandante dei vigili urbani di Milano vinto da Rea Eleuterio

Veniva insinuato un collegamento tra le dimissioni rassegnate dal magistrato dall'Ordine Giudiziario (formalmente il 3.4.1995, sostanzialmente dal 6.12.1994 dopo la requisitoria nel dibattimento celebratosi innanzi al Tribunale di Milano afferente la cd vicenda Enimont) e la presunte illecite condotte attribuitegli, in particolare accennandosi ad imprecisate dichiarazioni rese agli ispettori del Ministero di Grazia e Giustizia intorno ai rapporti intrattenuti dal Di Pietro con gli imprenditori " Gorini, Maggiorelli e D'Adamo" onde sanare i debiti di gioco del Comandante dei vigili urbani di Milano Rea Eleuterio ed all'asserito favoritismo intervento nella procedura del concorso per il posto poi occupato dal nominato Rea.

Intorno alle notizie emergenti dal predetto esposto anonimo, peraltro indirizzato ad altri destinatari (tra i quali i direttori dei quotidiani " Il Corriere della Sera" ed " Il Giornale" e l'avv. Carlo Taormina, difensore del nominato Cerciello , confr. f.2 in Vol. I), il P.M. avviava preliminari accertamenti in data 19.4.1995 (a f. 14 Vol. I), dopo avere correttamente iscritto nel registro di cui all'art. 5 DM 334/89 (mod. 46) la documentazione pervenutagli .

Sarà bene chiarire che all'epoca della spedizione alla Procura di Brescia del richiamato esposto anonimo già era stato iscritto nel registro delle notizie di reato il nominativo del Di Pietro per ipotesi ex art. 323 cp in relazione alle accuse all'ex magistrato rivolte in aula dall'imputato Cerciello in data 3.4.1995, accuse danti origine al procedimento n. 1175/95 Mod. 21, poi archiviato quanto al Di Pietro con decreto giudiziale del 29.11.1995 e tutt'ora pendente per l'ipotesi di calunnia prospettata a carico del Cerciello (confr. in Vol. XLV ff. 10786, 10855, 10883).

Inoltre - e sotto diverso profilo - la linea difensiva del Cerciello svolta in sede dibattimentale, ma respinta dal Tribunale, aveva prospettato che l'accusatore pubblico dovesse essere sentito in aula - quale imputato in procedimento connesso - con riferimento ai propri presunti rapporti intercorsi con gli imprenditori D'Adamo e Gorrini in relazione a " debito di gioco di 600 milioni del comandante dei vigili urbani di Milano dr. Rea", ai " rapporti con la MAA Assicurazioni relativamente all'acquisto di vettura Mercedes, alla assegnazione allo studio Mazzoleni del portafoglio sinistri della MAA relativo alla provincia di Milano" (così si legge nella richiesta di prove al Tribunale ex art. 507 cpp in data 18.4.1995 predisposta dal difensore del Cerciello e comparsa a f. 7 Vol. I).

Sarà utile inoltre sottolineare come lo stesso patrono del Cerciello in interviste apparse su quotidiani nazionali nell'aprile e nel maggio 1995 (conf. rassegna stampa in Vol. XLV a ff. 10904 e segg.) facesse riferimento ai temi di un "dossier" contro Di Pietro riguardante i rapporti con il nominato Gorrini

In tale contesto il P.M., fatte svolgere preliminari indagini alla Digos di Brescia in ordine alla identificazione del sedicente esponente "Giovanni Salvi da Roma", e dei vari personaggi menzionati nella anonima segnalazione (conf. in Vol. I incarico P.M. 19.4.1995 e risposta P.G. 29.4.95 da ff. 14 a 23) , in data 8 maggio 1995 richiedeva al Ministero di Grazia e Giustizia copia degli atti riguardanti le ispezioni condotte quanto alla Procura della Repubblica di Milano e nei confronti del dr. Di Pietro, facendo cenno nella richiesta (a f. 24 Vol. I) a notizie apparse su articoli di giornale.

La detta richiesta veniva avanzata nell'ambito del procedimento n. 1175/95 mod. 21 già aperto -come si è detto- il 3.4.95 per il reato di abuso d'ufficio quanto al Di Pietro e per l'ipotesi ex art. 368 cp quanto al Cerciello .

In data 9.5.95 l'Ispettorato Generale del Dicastero di Giustizia trasmetteva copia delle relazioni delle inchieste nn. 1294 e 1296; il P.M. provvedeva a stralciare la relazione n. 1296/2006 Prot.Ris. afferente i rapporti Di Pietro- Gorrini redatta il 10.12.1995 dall'Ispettore Dr. De Biase (a f. 28 Vol. I) , facendola confluire nel procedimento n. 52/95 mod. 46 originato dall'anonima segnalazione. Permaneva nel procedimento contro il Di Pietro ed il Cerciello la relazione n. 1294 concernente l'ispezione sulla Procura di Milano compiuta nell'autunno 1994 (conf. f. 26 Vol. I).

Con nota via telefax dell'11.5.95 il Ministero di Grazia e Giustizia trasmetteva i seguenti atti concernenti l'inchiesta n. 1296 Prot.Ris.:

- a) la nota di trasmissione del Capo dell'Ispettorato al Ministro del verbale di audizione di tale Gorrini Giancarlo del 23.11.1994 (a f.46 Vol. I);
- b) la nota di incarico all'espletamento degli accertamenti del Ministro in data 29.11.1994 (a f.47 Vol. I);

c) il verbale delle dichiarazioni rese dal Gorrini il 23.11.1994 (a ff. 48 e segg. Vol. I);

d) il verbale delle dichiarazioni rese da Rocca Osvaldo il 30.11.1994 (a f. 59 Vol. I);

e) la proposta di archiviazione della procedura del capo dell'Ispettorato in data 10.12.1994, con in calce annotata la disposta trasmissione degli atti in archivio in data 12.12.1994 da parte del Ministro dell'epoca Biondi Alfredo (a f. 72 Vol. I)

Nella stessa data dell' 11 maggio 1995 il pubblico ministero disponeva l'iscrizione del Di Pietro nel registro di cui all'art. 335 cpp per condotte criminose ex artt. 81, 323, 317 cp- commesse in Milano dalla fine del 1989 e fino ai primi dell'ottobre 1994- quanto ai rapporti con il nominato Gorrini Giancarlo (confr. f.73 Vol. I).

Da quanto esposto generava l'esplicazione di una monumentale attività di indagine intesa principalmente a verificare i rapporti intervenuti tra Di Pietro e Gorrini e ad accertare la causale autentica delle dimissioni del magistrato dall'Ordine Giudiziario, nonché altre e svariate tematiche accennate nell'anonima segnalazione di cui si è detto od insorte nel corso della istruttoria (confr. vicenda Gaspari ed informatizzazione degli uffici giudiziari Milanesi stralciata il 7.10.95 in Vol. XIII).

La : L'inutilizzabilità dell'esposto anonimo 8.4.1995 e degli altri anonimi rinvenuti negli atti trasmessi dal P.M.

In vista della discussione circa la fondatezza della avanzata richiesta di pubblico dibattimento, occorrerà sin da subito precisare come, in ossequio a quanto disposto negli artt. 333, 191 e 194 cpp , i documenti anonimi rinvenuti nel presente procedimento (confr. in Vol. XXX quelli prodotti da Facci Filippo, nonché in Vol. XXXIX quelli sequestrati a Panciroli Luciano) , al pari dei riferimenti alle voci correnti nel pubblico operati da alcuni testimoni, non potranno costituire fonte probatoria nemmeno indiziaria, dovendosi il convincimento ricavare esclusivamente dai risultati delle indagini legittimamente esperite dal P.M, al quale è da ritenere consentito di svolgere accertamenti su anonime segnalazioni in vista della acquisizione di elementi di prova seri e concreti onde promuovere poi l'azione penale (confr. Cass.Pen. 17.3.1988 quanto all'art. 141 cpp 1930 nonché artt. 108 disp.att. e 5 norme regolamentari cpp).

Solo ai fini della doverosa narrativa circa l'insorgere del presente procedimento si è -dunque- fatto cenno all'esposto anonimo dell'8.4.95, il quale- unitamente ad altri documenti di pari tipologia- non riceverà alcuna utilizzazione processuale, nè sarà più richiamato.

1.b: Gli atti pervenuti successivamente all'inoltro della richiesta di rinvio a giudizio.

Sarà utile specificare come il presente procedimento per quanto attiene ai capi A) e B) della rubrica consti, oltreché della documentazione di indagine contenuta nei cinquanta volumi trasmessi dal P.M. in data 20.12.1995 unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio, di altri atti rimessi successivamente.

Tali atti sono contenuti in apposito volume contrassegnato dal numero 51 II nonché in altri tre volumi denominati X, X1, X2, nei quali ultimi trovansi la già evocata relazione di inchiesta n. 1294 concernente l'attività ispettiva ministeriale compiuta sulla Procura della Repubblica di Milano e gli allegati alla stessa, atti espressamente richiesti dalla difesa del Di Pietro.

Ulteriori atti prodotti dal P.M. all'udienza del 18.3.1996 sono raccolti in volume denominato X3.

In altro volume denominato X4 trovansi le produzioni difensive e le memorie delle parti.

La documentazione di indagine concernente il capo I) delle imputazioni, come si è detto in origine costituente materia di distinto fascicolo processuale, è raccolta in tre faldoni numerati come I, II e III, oltreché in apposita cartella contenente atti rimessi dal P.M. successivamente al 20.12.1995 (confr. volume predisposto dalla Cancelleria dell'ufficio GIP numerato come IV).

Le conversazioni telefoniche intercettate trascritte dai periti trovansi in volumi denominati alfa, beta, gamma.

2. Brevi cenni sulla fattispecie di cui all'art. 317 cp.

Tenuto conto della contestazione mossa dal P.M. attraverso i capi A) e B) della rubrica, pare opportuna una sintetica esposizione sulla figura criminosa prevista nell'art. 317 c.p.

Costituisce principio notoriamente affermato che l'elemento oggettivo del reato di concussione è costituito dai seguenti "ingredienti":

- 1) abuso della qualità o dei poteri;
- 2) costrizione o induzione;
- 3) dazione o promessa indebita di denaro o di altra utilità.

Nella struttura del reato i primi due elementi si atteggiano quali momenti della condotta, il terzo ne costituisce l'evento.

L'abuso della qualità o dei poteri assume fisionomia determinante ai fini della verifica dell'evento, precisandosi come la condotta tipica della fattispecie in esame non è l'induzione (o la costrizione) ma l'abuso stesso, in quanto attività posta in essere dall'agente ed idonea a provocare la dazione o la promessa indebita attraverso un iter causale determinato, costituito dalla costrizione o dalla induzione.

Può dirsi, in altre parole, che non basta costringere o indurre altri ad una indebita dazione, occorrendo che ciò accada con l'abuso della qualità o dei poteri dell'agente.

In tale prospettiva, solo quella particolare costrizione o induzione che prospetti alla vittima un male derivante dall'abuso delle funzioni o della qualità può integrare la peculiare figura criminosa di cui all'art. 317 c.p..

L'abuso di qualità è l'utilizzazione per tornaconto personale del ruolo che l'agente ha assunto nell'ambito dell'ufficio, distorcendo lo scopo di servizio a mezzo per limitare o condizionare la volontà degli amministrati operando per suggestioni o minacce (conf. Cass. 30/4/92 n. 9730, Favale).

Si suole dire che ricorre l'abuso di qualità quando l' agente faccia "pesare" la sua condizione personale creando nel privato uno stato illegittimo di soggezione derivante dalla preminenza della qualifica soggettiva

Quel che va sottolineato è che, dovendosi l'abuso valutare unitamente alla condotta di costrizione o induzione, occorre l'esistenza di un atto intimidatorio in qualche modo collegato con l'attività pubblica svolta dall'agente.

Meglio può dirsi che è necessario che esista un complesso di poteri dell'agente della cui effettiva esplicazione il privato abbia timore od a cui siano ricollegabili aspettative di eventuali benevolenze nella gestione della cosa pubblica c/o di possibili danni (conf. Cass. VI 3.2.91, Chiminello).

I sovraesposti principi, consolidati nella elaborazione della giurisprudenza di legittimità e della più autorevole dottrina, evidenziano come l'abuso di qualità idoneo a generare costrizione o induzione debba esplicarsi in concreto attraverso atti intimidatori o persuasivi correlabili con l'attività pubblica che fa capo all'agente.

A diversamente opinare non si riuscirebbe mai a cagionare lesione (o tentativo della stessa) di quei beni oggetto specifico della tutela penale, cioè il buon andamento, l'imparzialità ed il prestigio della pubblica amministrazione, pesantemente compromessi solo dalla concreta strumentalizzazione della attività e del ruolo pubblici esplicati in vista dell'ottenimento di privati interessi (la "avida procacità" descritta da illustre giurista).

Ciò significa che deve necessariamente darsi rilievo ad una nozione dinamica e non statica dell'abuso di qualità, dovendosi trovare tracce concrete del cd "fare pesare" la qualità pubblica, rinvenibili ordinariamente nella prospettazione anche allusiva di eventuali benevolenze nella gestione della cosa pubblica o di possibili danni che creano nel privato lo stato di illegittima soggezione.

La conferma della necessità di un collegamento tra l'abuso della qualità e l'attività pubblica svolta dall'agente si rinviene nella stessa ratio della disposizione incriminatrice che è quella di punire la condotta antidoverosa del soggetto pubblico anche laddove non si estrinseca in atti formali (abuso dei poteri) ma in operazioni o attività materiali che pur sempre trovano un preciso referente nella base ordinamentale dell'ufficio.

In conclusione, dovrà dirsi come laddove non risultino collegamenti tra l'induzione al denaro o ad altre utilità (tra queste ricomprendendosi donativi di cose, mutui, dilazione di pagamento, recuperi di crediti, uso gratuito di un bene immobile o di bene mobile registrato etc.) e l'attività pubblica svolta dall'agente il peculiare delitto di concussione non sussiste.

La conferma della esattezza della impostazione che precede viene dalla disamina dell'ampia casistica giurisprudenziale, passata e recente, sulla concussione per abuso di qualità : così in Cass. 14.10.1964 (in Giust.Pen. 65, II, 226) si legge che rispose del delitto in questione un commissario di P.S. che si fece scontare cambiali da una tenutaria di postribolo soggetta alla sua vigilanza; in Cass. Sez. VI 3.2.1991, Chiminello, si considerò concussione l'attività di richiesta di prestiti di denaro esercitata da un sindaco di un Comune nei confronti di soggetti che avevano già richiesto o si accingevano a richiedere concessioni o autorizzazioni di competenza comunale, approfittando il sindaco della sua qualità tramite induzione di aspettative ed assicurazioni di benevole valutazioni future.

Andrà inoltre chiarito come, oltre all'abuso di qualità, occorra una condotta intimidatoria (correlata alla sfera di attività del pubblico ufficiale), o comunque un'opera di persuasione del soggetto passivo attraverso velate allusioni e maliziose previsioni di danni futuri, esortazioni, consigli, suggestioni tacite, inganni, seriamente idonei ad influenzare l'intelletto e la volontà della vittima, convincendola- anche con frasi indirette e persino con mero sintomatico atteggiamento- della necessità di provvedere alla ingiusta dazione per evitare conseguenze dannose.

In definitiva, può affermarsi come per il reato in questione la induzione (così come la costrizione) debba avere origine dall'abuso della qualità (o dei poteri) che determina lo stato di soggezione psicologica nel privato, stato eziologicamente collegato all'abuso, da cui derivi- quale conseguenza ultima- la dazione o la promessa.

Lo stato di soggezione della vittima consiste nella mera sottoposizione psicologica rispetto al soggetto attivo derivante dalla posizione di preminenza del pubblico ufficiale, il quale - abusando della propria qualità - deve fare leva su di essa per suggestionare, persuadere o convincere a dare o promettere qualche cosa allo scopo di evitare al privato un male maggiore (confr. Cass. Pen. 9.2.1990, Barzelloni; Cass. Pen. 22.10.1993, Fedele; Cass. Pen. 22.10.1993, Catapano).

In tale prospettiva una richiesta di favori intanto può realizzare il reato di concussione se operata attraverso una condotta evocante un pregiudizio in qualche modo prospettato al privato e che deve convincerlo di agire al fine di evitare un male maggiore, scaturente dall'azionamento o meno dei poteri di ufficio del pubblico ufficiale (confr. Cass. VI 17.1.94, Lentini).

Qualora voglia sostenersi, in linea con immortata opinione giurisprudenziale (confr. Cass. Pen. 9.2.1990, Squeo) che il *metus publicae potestatis* non sia elemento costitutivo del reato, bastando ad integrare il delitto che la volontà del privato non si sia liberamente formata, occorrerà sempre dimostrare che la detta lesione della sfera volitiva tragga origine direttamente o indirettamente dalla condotta del pubblico ufficiale (confr. Cass. da ultimo citata nonché Cass. Pen. Sez. VI 18.4.1994, Russo, laddove si è riconosciuto che - al di là di discorsi nominalistici - occorre provare che il soggetto passivo versò in stato di soggezione in conseguenza dell'abuso del .p.u., non essendovi né concussione né abuso di ufficio quando manchi ogni intreccio tra la qualità od i poteri pubblici ed il perseguimento di finalità privatistiche).

Importante corollario di quanto fin qui esposto è che la prova del reato dovrà attingersi guardando al concreto atteggiarsi della condotta del pubblico ufficiale onde verificarne anzitutto l'abusività e poi l'idoneità oggettiva alla costrizione od alla induzione, non certo potendosi trarre il convincimento dalla sfera psichica del soggetto passivo o dalla interpretazione soggettiva data ai fatti da quest'ultimo (confr. la fondamentale Cass. Sez. VI 15.5.85, Paolacci).

In tale prospettiva, dovendosi conferire rilievo decisivo alla natura ed alle modalità della condotta tenuta dall'agente, rimangono irrilevanti anche le motivazioni dell'agire della vittima, che possono essere le più varie (ottenere atti favorevoli, evitare controlli sul proprio operato), tanto scaturendo - peraltro - dalla generale irrilevanza nel diritto penale dei motivi (tranne le eccezioni tipicamente previste come quelle rinvenibili negli artt. 61 n. 1, 62 n.1, 133 cpv 1 cp).

In conclusione, il reato di concussione per abuso di qualità può dirsi configurabile solo quando possano rinvenirsi concrete tracce di un comportamento che, sfruttando la qualifica soggettiva, sia idoneo a convincere l'amministrato, o il soggetto in qualche modo entrato in relazione con l'ufficio di appartenenza del pubblico ufficiale, della esigenza di provvedere alla ingiusta dazione per evitare conseguenze dannose o comunque sfavorevoli.

Appare plasticamente descrivere l'indicato contenuto del reato di concussione la recente decisione (Cass. VI 24.I.1995 N. 829) per la quale il delitto in questione sussiste tutte le volte che il pubblico ufficiale, esplicitamente o implicitamente, fa comprendere al privato che nell'attività dell'ufficio non sarà determinato dagli interessi generali della P.A. ma dal fatto che il privato si assoggetti alla illegittima pretesa di corrispondere l'utilità richiesta, per cui la minaccia di orientare la propria decisione esclusivamente in funzione di ottenere la predetta utilità pone il privato in condizione di soggezione e ne limita la volontà.

3: Le imputazioni a carico di Di Pietro: le dichiarazioni rilasciate da Gorrini Giancarlo e prime conclusioni in diritto quanto ai capi A) e B).

Come si è in precedenza accennato, va detto che in data 23.11.1994 Gorrini Giancarlo, già vice presidente della MAA Assicurazioni di Milano, condannato alla predetta data dal giudice di Milano alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione più multa per i reati di truffa aggravata, appropriazione indebita e falso in bilancio con riguardo alla gestione della MAA (conf. sentenza in rito abbreviato GUP Milano del 26.7.93, poi " patteggiata" in II grado in data 19.12.1994 con pena ridotta ad anni tre di reclusione, resasi definitiva il 29.11.1995 per giudizio della V Sezione della Corte di Cassazione, a ff. 11198, 11230, 11250 Vol. XLVIII), rilasciava all'Ispettorato Generale del Ministero di Grazia e Giustizia dichiarazioni in merito ai rapporti intercorsi con il dr. A. Di Pietro a partire dagli anni 1989 /90 e fino all'ottobre 1994.

Il Gorrini, dal verbale risultante come presentatosi spontaneamente all'Ispettore Dr. De Biase, promettendo di volere offrire un contributo agli accertamenti ispettivi all'epoca in corso presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Milano, dichiarava di avere conosciuto l'imputato sette-otto anni addietro per il tramite di Rea Eleuterio, ai tempi capo della Digos di Milano, già quando il primo era divenuto magistrato presso la Procura di Milano abbandonando precedente incarico svolto nella Polizia di Stato.

L'uomo precisava che con il magistrato si era instaurato solo un rapporto di "cordialità", agevolato dalla comune amicizia con il Rea, concretatosi in occasionali incontri procurati dal medesimo Rea.

In tale contesto Gorrini narrava di essere rimasto "alquanto sorpreso" allorché l'imputato, sul finire del 1989 o forse agli inizi del 1990 , gli aveva richiesto un prestito personale per 100 milioni di lire, richiesta che in un primo momento gli era stata rivolta dal suo dipendente (MAA) Rocca Osvaldo.

Il dichiarante raccontava che, una volta ottenuta la presenza nel suo ufficio del Di Pietro per ricevere la diretta richiesta del prestito, ed appreso che il denaro

serviva per la sistemazione di una casa nei pressi di Bergamo occorrente per il figlio di primo letto del magistrato (ragazzo che manifestava problemi di convivenza con la nuova compagna del padre), si era indotto a concedere il prestito consegnando al Rocca, nei giorni successivi, sei assegni per complessivi 100 milioni, tramutati dal Rocca in contanti e così consegnati all'imputato presso l'ufficio di quest'ultimo sito in Milano Piazza De Angeli (sede dell'Ispettorato MAA).

La consegna del denaro non era stata preceduta da accordi circa i tempi della restituzione, la questione -a detta del Gorrini- venendo affrontata dal dr. Di Pietro solo nell'ottobre 1992 in occasione di breve visita fatta al magistrato in Procura, circostanza nella quale quest'ultimo aveva accennato a risparmi nel frattempo accumulati su un libretto al portatore in vista di una restituzione che tuttavia in quell'anno non era avvenuta.

Gorrini segnalava come solo il 27 settembre ed il 3 ottobre 1994, con sua grandissima sorpresa, si era visto restituire la somma concessa in prestito, ricevendo -in entrambe le occasioni- direttamente dal Rocca gli importi di 50 milioni ciascuno, recapitati al medesimo Rocca dal magistrato e poi da un suo incaricato.

Il dichiarante, curioso di conoscere le ragioni per le quali l'imputato si era indotto a restituire il denaro prestatogli quattro anni addietro, si rivolgeva al collaboratore Santuccio Attilio, in confidenza con il Rocca, dal primo apprendendo -per quanto riferitogli dal secondo- che probabilmente il magistrato si era spaventato in ragione del parlare della vicenda da parte di esso Gorrini.

L'uomo chiudeva il capitolo "prestito" non senza rimarcare come, successivamente alla restituzione, il Di Pietro gli avesse telefonato per ringraziarlo e spiegargli che aveva potuto onorare il debito in ragione dell'incasso di somma derivante da diritti d'autore maturati in esito alla pubblicazione di un libro, facendogli pervenire in omaggio una copia dello stesso.

Altri episodi venivano raccontati da Gorrini .

a) La donazione al magistrato - nel 1990 - di autovettura Mercedes 300 CE recuperata dalla MAA da un sinistro liquidato ad un assicurato, vettura del valore effettivo di 60 milioni di lire ma per la quale era stata emessa fattura per 20 milioni corrisposti con assegno emesso dal Gorrini e poi passato al Rocca per il successivo inoltro della pratica alla Ragioneria dell'ufficio sinistri, diretto dal Santuccio.

La richiesta della vettura anche in questo caso era provenuta dal Rocca; l'auto, dopo breve intestazione a persona di fiducia del magistrato, era stata da questi venduta a soggetto non indicato, con conseguente incameramento della somma ricavata dalla vendita.

Sul tema della Mercedes Gorrini non aggiungeva altro, rimettendosi alle indicazioni migliori che avrebbe potuto fornire Rocca Osvaldo.

b) Una convocazione da parte del Di Pietro- sempre nell'anno 1990-presso l'abitazione di tale ingegnere D'Adamo Antonio, onde imporre a lui stesso ed al D'Adamo di risanare una pesante esposizione debitoria per perdite da gioco del "comune amico" Rea Eleuterio, da poco tempo divenuto comandante dei vigili urbani di Milano

Il dichiarante aggiungeva come Di Pietro avesse insistito nei confronti suoi e del D'Adamo adombrando pericolo per terzi ove Rea non avesse onorato i debiti di gioco, riferendo che l'imputato gli aveva prospettato che " poteva sollevarsi uno scandalo che avrebbe potuto investire coloro che avevano voluto la nomina del Rea al comando dei vigili di Milano facendo in particolare il nome del di Pillitteri e del cognato Craxi".

Gorrini adduceva che, in ragione di quanto esposto, lui ed il D'Adamo si erano indotti ad esborsare al 50% la somma di circa 600 milioni, il Rocca provvedendo materialmente per i pagamenti ai creditori e l'imputato coordinando tali operazioni giacchè " il solo a conoscere tutte le scadenze dei debiti di Rea".

In esito al " salvataggio" del Rea e per celebrare l'avvenimento si era tenuta una cena, su iniziativa del Di Pietro, nella tavernetta dell'abitazione del D'Adamo, nel tardo autunno 1990, cui avevano preso parte il Rea, il magistrato, il Rocca, lo stesso Gorrini, l'allora sindaco di Milano Pillitteri e tali Prada e Radaelli.

c) Interessamento dell'imputato- sempre nell'anno 1990- affinché la MAA Assicurazioni provvedesse ad affidare incarichi di difesa legale in sede civile sulla piazza di Milano alla avvocatessa Susanna Mazzoleni, all'epoca compagna di vita del magistrato ed attualmente sua coniuge, tanto da indurre Gorrini a così disporre per il tramite del Santuccio.

Sul punto il dichiarante faceva cenno ad un pranzo cui l'imputato lo avrebbe "costretto", pranzo offerto dall'avv. Arbace Mazzoleni di Bergamo, da anni svariati legale fiduciario della MAA, nel corso del quale- presente anche l'avvocatessa Susanna Mazzoleni- Di Pietro avrebbe manifestato l'esposta pretesa rappresentando i disagi del quotidiano spostamento Bergamo-Milano e l'eventualità di un trasferimento proprio e della compagna a Milano, laddove quest'ultima avesse potuto contare su incarichi nella città capoluogo.

Era così accaduto che alla avvocatessa Mazzoleni fossero state assegnate subito 70 cause civili già affidate al defunto avvocato Gastone Morelli, successivamente assegnando alla stessa e fino al giugno 1993 altre cause provenienti prevalentemente dall'Ispettorato MAA di Piazza De Angeli.

Gorini non sapeva indicare lo studio di Milano "di cui era titolare un giovane avvocato penalista" dove l'avvocata Mazzoleni "aveva fissato il proprio recapito legale".

d) Interessamento del Di Pietro- sempre nell'anno 1990- a che la MAA affidasse incarichi penali a tale avvocato Lucibello Giuseppe, amico del magistrato.

e) Assunzione presso la MAA-Ispettorato di Piazza De Angeli- nel 1991- di Cristiano Di Pietro, figlio di primo letto del magistrato, occupato "eccezionalmente" all'archivio in difetto dell'assolvimento degli obblighi di leva (da cui il "rimprovero delle rappresentanze sindacali"), avvenuta su iniziativa del Rocca e con successiva approvazione del Gorini. In ordine al detto episodio, non comparsa nelle imputazioni, andrà segnalato come si tratti di evento enormemente "caricato" giacché i "rimproveri" di cui ha riferito il Gorini paiono esclusi alla luce della congiunta dichiarazione sottoscritta dai sindacati di settore prodotta dalla difesa (confr. allegato 19 produzioni 18.3.96 in Vol. X4).

Le predette dichiarazioni versate nella sede ministeriale (a f. 48 Vol. I), pur subendo nutrite rettifiche e continui aggiornamenti nel corso delle varie audizioni innanzi al P.M. del Gorini, dapprima nella veste di testimone e successivamente quale indagato del reato ex art. 371 bis cp (il dichiarante è stato richiesto di archiviazione quanto al reato di cui si è detto con istanza 20.12.1995 allegata alla richiesta di rinvio a giudizio degli odierni e degli altri imputati), rimanevano quanto agli oggetti sostanzialmente immutate.

Andrà preliminarmente osservato, tenuto conto della contestazione a termini di articolo 317 c.p. mossa dal P.M., come Gorini in tutte le dichiarazioni rilasciate e presenti in atti (all'Ispettorato a f. 48 Vol. I; al P.M. come teste il 26.5.95 ed in pari data nel confronto sostenuto con il Rocca a ff. 118 e 133 Vol. II; al P.M. quale indagato di false informazioni il 1.6.95 ore 10.30 e ore 18.45 a ff. 286 e 312 Vol. II; ancora quale indagato il 28.6.95 a f. 999 Vol. V, il 10.11.1995 a f. 10457 Vol. XLIV, infine il 14.12.1995 a f. 11194 Vol. XLVIII) abbia sempre sostenuto di avere ritenuto opportuno assecondare le richieste di cui al capo A) provenienti dall'imputato " trattandosi di un magistrato " (così a ff. 49 e 52 Vol. I), oppure "tenuto conto dei rapporti di amicizia e della mia notoria disponibilità ad aiutare gli amici" (così a f. 122 Vol. II); riferendo -quanto al capo B)- che l'aveva mosso " la volontà di salvare un amico, di fare un favore ad un altro amico, evitandogli sgradevoli conseguenze" (così a f. 126 Vol. II) ; infine conclusivamente precisando -quanto alle richieste di cui ai capi A) e B)- " mi determinai ad accondiscendere alle richieste del dr. Di Pietro perchè provenivano non soltanto da un mio buon conoscente ma anche, se non soprattutto, perchè provenivano da un magistrato ... in quei momenti certamente io non pensavo ad eventuali contropartite, se non ai normali favori che tramite Rocca la Compagnia poteva richiedere agli uffici della Procura... certamente trattandosi di una persona che per il ruolo che svolgeva io ritenevo importante mi parve opportuno soddisfare tutte le richieste o comunque,

con riferimento alla vicenda del Rea, non insistere nell'espreso rifiuto ad intervenire ancora" (così a f. 11197 Vol. XLVIII).

In alcuno dei sette verbali di dichiarazioni rese da Gorrini è mai dato di riscontrare una qualsivoglia traccia di una condotta concussoria dell'imputato, attraverso la messa in opera di suggestioni o di allusioni o di minacce collegate in qualche modo all'attività di magistrato che lo stesso all'epoca dei fatti svolgeva .

Richiamati i cenni teorici sopra esposti (confr. paragrafo 2) e già alla luce delle mere dichiarazioni di Giancarlo Gorrini occorre affermare che in tutte le vicende di cui ai capi A) e B) delle imputazioni non è mai dato di riscontrare che l'imputato ebbe a richiedere i favori di cui si discute prospettando a Gorrini- più o meno velatamente- possibili sfavorevoli conseguenze connesse alla attivazione dei compiti istituzionali suoi e dell'ufficio di appartenenza laddove non avesse aderito alle istanze avanzate per personali bisogni.

Lo stesso Gorrini in conversazione telefonica intervenuta con la compagna Turri Donatella nel giugno 1995 (confr. telef. 17.6.95 ore 15.45 utenza Turri a ff. 90 e segg. perizia) manifesta chiaramente di non essere mai stato minacciato o comunque coartato nella sua volontà da atteggiamenti del Di Pietro aventi una qualche relazione con i poteri d'ufficio da quest'ultimo esercitati. Nella predetta conversazione, avente ad oggetto i commenti dei due interlocutori sulla fisionomia assunta dall'indagine preliminare all'epoca del giugno 95 per come riportata dagli organi di informazione, Gorrini riassume alla Turri nei seguenti termini il modus operandi praticato dall'imputato nelle richieste di favori per cui è processo: "no ...non l'ha mai fatto lui questo! Veniva Osvaldo (Rocca) a dire : dutur m'ha detto da fare , da fare... lui non ha mai detto : se... ah...ah...non fai questo ti ...'ingabbio! a me non l'ha mai detto questo...oh...perchè gli davo un cazzotto...(confr. f. 104 perizia Turri) .

L'Accusa pare non avere considerato che per aversi concussione occorre indurre o costringere abusando della qualità o dei poteri d'ufficio; la mera lettura delle imputazioni evidenzia in origine l'erroneità della prospettazione accusatoria se solo si considera che manca ogni e qualunque esplicitazione delle concrete condotte attraverso le quali si sarebbe realizzato l'abuso di qualità e, quindi, la conseguenziale induzione all'indebito.

La conferma della insufficienza di quella prospettazione si rinviene nella struttura logico-lessicale della imputazione laddove, con riferimento all'abusare, significativamente non viene adoperato il gerundio ma l'imperfetto, provvedendosi a descrivere le condotte di induzione come mere manifestazioni dell'abusare e non quali effetto di una appropriata attività intimidatoria o persuasiva connessa alla distorsione della qualifica soggettiva.